

Comitato Regionale Puglia
Via Madonna della Rena 5
70132 Bari

Ufficio
Tel. +39 080.8642475
info@puglia.fip.it

www.fip.it/puglia

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 176 del 1 dicembre 2025

Decisione n. 4 del 1 dicembre 2025

C.S.A. n. 4

Oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 96 proposto dalla DOMITI LA PINTA BASKET ASD PULSANO (cod. FIP 052638), in persona del Presidente Sig. Luca Carelli, avverso il provvedimento di squalifica per 3 gare dell'atleta Amatulli Luca, in relazione alla gara n° 3856 del 15/11/2025 Divisione Regionale 2 fase qualificazione girone B tra ASD CLUB GIAGNTI CISTERNINO e DOMITI LA PINTA BASKET ASD PULSANO, emesso dal Giudice Sportivo FIP Puglia con C.U. n. 148 del 19/11/2025 Div. Reg. 2 n. 2 per violazione degli artt. 33,3/1b - 32- 33,1/1c - 33,1/1b R.G., "squalifica tesserato per 3(tre) gare poiché al termine della gara si avvicinava ad un giocatore della squadra ospitante, insultandolo ed accusandolo di avergli sferrato un colpo volontario alla nuca; quindi si avvicinava in modo intimidatorio nei confronti degli arbitri, protestando; si avvicinava al secondo arbitro ponendosi faccia a faccia, entrando in contatto con lui per replicare il contatto lamentato; congedandosi, si rivolgeva al secondo arbitro consigliandoli di indossare le lenti a contatto".

All'udienza del 01/12/25 si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Sezione Territoriale Puglia, composta dall'avv. Sonia Santangelo (Presidente), avv. Alessandro Orofino (Vice Presidente) e avv. Giancarlo De Peppo (Componente); è altresì comparso per la Reclamante il dirigente della società, Sig. Angelo Petraroli, all'uopo delegato, che *"si riporta al ricorso e chiede la revisione del provvedimento disciplinare, fino al totale annullamento o in subordine ad una sostanziale riduzione"*

Istruttoria

Accertata la procedibilità del reclamo e ritenuto di non poter acquisire il file video prodotto dalla DOMITI LA PINTA BASKET ASD PULSANO, in forza di quanto previsto dall'art. 83 RG, si è proceduto ad ascoltare telefonicamente il Giudice di gara Sig. Roberto Scivales (Secondo Arbitro) il quale ha



confermato integralmente la dinamica degli eventi. Ha precisato che il giocatore della squadra ospitante, contrariamente a quanto sostenuto dal Sig. Amatulli, non ha sferrato alcun colpo alla nuca di quest'ultimo; fatto ciò presente al giocatore Sig. Amatulli, questi lo ha invitato ad indossare le lenti a contatto, offendendolo. Il Secondo Arbitro ha pure evidenziato che il Sig. Amatulli, con fare aggressivo e toccandolo, ha mimato il gesto, a suo dire ricevuto, per cui è stato costretto ad invitarlo a non toccarlo.

A questo punto la Corte dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

Motivi

Il reclamo è infondato.

Dalla documentazione agli atti, nonché dalla istruttoria espletata, emerge la gravità dei comportamenti posti in essere dal giocatore Sig. Amatulli Luca. Infatti, a ben sentire il Secondo Arbitro, Sig. Roberto Scivales, l'evento lamentato dal giocatore Sig. Amatulli non si è mai verificato e di ciò non v'è dubbio anche perché, in caso contrario, lo stesso Sig. Amatulli si sarebbe lamentato dell'accaduto nell'immediatezza e non a fine partita. Andando oltre, va comunque sanzionata la condotta tenuta dal giocatore Sig. Amatulli, per aver agito nei confronti degli arbitri con fare intimidatorio e, prima ancora, essendosi rivolto in modo offensivo al giocatore della ASD CLUB GIAGANTI CISTERNINO, tanto da costringere gli altri giocatori a dividerli.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello, ut supra costituita, così dispone:

1. rigetta il reclamo;
2. conferma la squalifica per 3 (tre) gare ai sensi dell'artt. 33,3/1b - 32- 33,1/1c - 33,1/1b R.G.;
3. dispone l'incameramento della tassa reclamo, posta a carico del DOMITI LA PINTA BASKET ASD PULSANO (cod. FIP 052638) come da autorizzazione del legale rappresentante.

Bari, 01 dicembre 2025.

avv. Sonia Santangelo, Presidente

avv. Alessandro Orofino, Vice Presidente

avv. Giancarlo De Peppo, Componente